



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 5 gennaio 2023

Circolare n. 1/2023

Oggetto: novità introdotte con la Legge di Bilancio 2023

Gentile cliente,

la informiamo che in data 29 dicembre 2022 è stata approvata la Legge n. 197, ovvero la Legge di Bilancio 2023, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Vi forniamo una breve sintesi delle disposizioni **fiscali** più importanti contenute nel testo:

1. Credito d'imposta per energivore, gasivore e non gasivore (Art. 1 c. 2-3)

È prevista una proroga del credito d'imposta per l'acquisto di energia e gas per il primo trimestre del 2023. Le percentuali di tali crediti sono state incrementate come riportato nell'elenco che segue:

- 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese energivore;
- 35% (in luogo del 30% del trimestre precedente) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza superiore a 4,5 kW;
- 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
- 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese non gasivore.

Inoltre, per fruire del credito per il 3° e 4° trimestre del 2022, valgono le seguenti scadenze:

- I crediti relativi al terzo trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 30 giugno 2023;
- I crediti relativi al periodo ottobre-novembre 2022 vanno utilizzati entro il 30 giugno 2023;
- I crediti relativi al primo trimestre del 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro la fine dell'anno (31 dicembre 2023).

2. Regime forfettario fino a 85.000 € (Art. 1 c. 54)

La soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e quindi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%) è stata aumentata a 85.000 euro. Tuttavia, a differenza del passato, in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi, le nuove norme prevedono l'immediata cessazione degli effetti dell'agevolazione, senza aspettare l'anno successivo.

3. Flat Tax (Art. 1 c. 55-57)

Per l'anno 2023, i contribuenti che non applicano il regime forfettario potranno scegliere di applicare un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, che corrisponde alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti (2020-2021-2022), ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

4. Ammortamento dei fabbricati strumentali all'attività (Art. 1 c. 65-71)

Le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3% precedentemente previsto). Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta (periodo 2023-2027). Trattasi di fabbricati strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività previste dai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari) ed altre determinate categorie di commercio. Anche le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi, se aderiscono al regime di tassazione di gruppo, possono avvalersi della deduzione dei costi per i fabbricati locati a imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

5. Detrazione dell'IVA dall'IRPEF per le case in classe A e B (Art. 1 c. 76)

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 % dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 Dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50% dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

6. Assegnazione agevolata dei beni ai soci (Art. 1 c. 100-106)

I commi da 100 a 106 prevedono la possibilità di estromettere i beni dal reddito d'impresa, in modo agevolato, con assegnazione o cessione ai soci. Si possono assegnare beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, non usati come beni strumentali, a fronte di un'imposta sostitutiva dell'8% (o 10,5% nelle ipotesi di società di comodo), determinata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione di imposta eventualmente annullate per effetto dell'assegnazione saranno soggette a una sostitutiva del 13%.

7. Rivalutazione di quote e terreni con aliquota al 16% (Art. 1 c. 107-109)

I commi da 107 a 109 prevedono un'aliquota, che viene incrementata dal 14% al 16%, per l'imposta sostitutiva ai fini della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quest'anno anche quelle quotate) e dei terreni posseduti dai soggetti non imprenditori, posseduti al 1° gennaio 2023. Le sostitutive possono essere rateizzate fino a tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

8. Tassazione delle criptovalute (Art. 1 c. 126)

Ad essere soggette a tassazione (26%) delle operazioni su cripto-attività per le plusvalenze sono i "proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta". Tali plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

9. Regolarizzazione delle cripto-attività (Art. 1 c. 138-143)

I soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 Dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare istanza di emersione (voluntary disclosure) secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. I soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi.

10. Definizione agevolata controllo automatizzato delle dichiarazioni (Art. 1 c.153-159)

È prevista la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019-2020-2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.Lgs. n. 462/97 non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data. A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, delle imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, oltre alle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%).

Inoltre, è prevista anche la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 1° gennaio 2023: pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi, somme aggiuntive e sanzioni al 3%.

11. Ravvedimento speciale con sanzioni a 1/18 (Art. 1 c. 174-178)

In deroga al ravvedimento operoso “standard”, pagando le sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale si potranno definire anche le violazioni tributarie relative alle dichiarazioni riguardanti i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi (tranne che nei casi di dichiarazione omessa). La regolarizzazione potrà avvenire dilazionando gli importi fino a 8 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima (fissata al 31 marzo 2023) sono dovuti gli interessi del 2%.

12. Stralcio automatico dei ruoli fino a 1.000 € (Art. 1 c. 222-230)

Introdotta l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Tuttavia, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico si applicherà solo alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora e tali enti hanno comunque la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico. Inoltre, per quanto riguarda le sanzioni amministrative (escluse quelle per violazioni tributarie o contributive), le disposizioni in esame si applicheranno solo agli interessi; le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento resteranno integralmente dovute. Gli enti creditori possono decidere di non applicare le disposizioni in questione con un provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

13. Definizione agevolata dei carichi tributari (Art. 1 c. 231-252)

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Inoltre, a differenza della disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata sarà possibile abbattere anche l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

Inoltre, la nuova "rottamazione quater" prevede il versamento solo delle somme dovute a titolo di capitale e delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione o rateizzando l'importo dovuto in un massimo di 18 rate. In quest'ultima casistica, la prima e la seconda rata dovranno essere ciascuna pari al 10% dell'importo totale (con scadenza 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023) e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

14. Regime semplificato (Art. 1 c. 276)

Il comma 276 della Legge di Bilancio eleva le soglie dei ricavi che permettono di usufruire della contabilità semplificata fino a 500 mila euro di ricavi, per le imprese che esercitano la prestazione di servizi, e fino a 800 mila euro di ricavi, per le imprese con oggetto altre attività.

15. Bonus mobili a 8.000 € per le spese del 2023 (Art. 1 c. 277)

Il comma 277 dell'Art. 1 della Legge di Bilancio prevede che dal 1° gennaio 2023 il limite di spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50% per mobili e grandi elettrodomestici passa da 10.000 € a 8.000 € euro; mentre resta confermata la riduzione a 5.000 € a partire dal 2024.

16. Innalzamento del tetto del contante (Art. 1 c. 384)

A partire dal 1° gennaio 2023, il valore soglia oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante verrà aumentato da 1.000 a 5.000 euro.

17. Superbonus al 110% oppure al 90% per condomini e villette (Art. 1 c. 894 e 895)

I commi 894 e 895 dell'Art. 1 della Legge di Bilancio 2023 stabiliscono che dal 1° gennaio l'agevolazione scende al 90% per gli interventi su condomini, edifici da due a quattro unità e abitazioni singole (in quest'ultimo caso, solo se la casa è abitazione principale di proprietà e se il reddito di riferimento calcolato con il “quoziente familiare” non è superiore a 15mila euro). Diversamente, resta fermo però il 110% anche nel 2023 chi in condominio ha presentato la CILA entro il 25 novembre (con delibera assembleare entro il 24 novembre) o entro il 31 Dicembre (ma solo se ha deliberato in assemblea entro il 18 novembre). Per le villette, 110% fino al 31 marzo 2023 per chi ha effettuato il 30% dei lavori al 30 settembre 2022. Per le sole Onlus agevolate dal superbonus, fotovoltaico agevolato al 110% anche su altri immobili, se quello principale si trova in centri storici vincolati.

18. Cessione dei crediti d'imposta (Decreto aiuti quater Artt. 1 e 9)

Per tutti i bonus casa viene introdotta la possibilità di fare una cessione in più a soggetti "vigilati" (banche, assicurazioni, eccetera), portando il totale delle cessioni a cinque. Per i soli crediti da superbonus "incagliati", le imprese potranno chiedere prestiti garantiti da Sace per far fronte alla crisi di liquidità. Andrà attuata nel 2023 anche la possibilità – prevista dal Dl Aiuti quater – di compensare in 10 rate annuali (anziché 4 o 5) i crediti derivanti dal superbonus la cui cessione è stata comunicata alle Entrate entro il 31 ottobre scorso.

Di seguito si riassumono le novità in **materia di lavoro**.

1. Detassazione delle mance (commi 58 – 62)

I commi da 58 a 62 prevedono che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscano reddito da lavoro dipendente e siano soggette solo ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 5%.

È possibile applicare l'aliquota sostitutiva solo se il reddito da lavoro dipendente non supera 50.000 euro annui e nel limite del 25% del reddito percepito nell'anno.

Trattandosi di somme erogate dal cliente e non dal datore di lavoro, ai fini di un eventuale accertamento sulla corretta applicazione dell'aliquota sostitutiva, occorrerà l'evidenza della somma aggiuntiva a titolo di mancia nei registri dell'impresa.

2. Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato (comma 63)

Il comma 63 riduce dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività per i titolari di un reddito dal lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000.

3. Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti (comma 281)

Il comma 281 reintroduce con modifiche l'esonero sull'aliquota dei contributi previdenziali dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La nuova formulazione prevede che l'esonero a favore del dipendente sia pari:

- al 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;
- al 2% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccedente i 2.692 euro.

Per l'applicazione delle predette riduzioni si attendono le indicazioni dell'INPS.

4. Quota 103 (commi 283 – 285)

Viene introdotta in via sperimentale per l'anno 2023 una forma di pensionamento anticipato al raggiungimento del doppio requisito di 62 anni di età e 41 di anzianità contributiva. Così come già previsto per la precedente "quota 100", il trattamento in questione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli occasionali nel limite di 5.000 euro lordi annui.

5. APE sociale e opzione donna (commi 288 – 292)

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di usufruire dell'APE Sociale.

Viene anche prorogata la misura Opzione Donna, ma con un incremento dell'età pensionabile: i requisiti da avere al 31 dicembre 2022 sono l'anzianità contributiva di almeno 35 anni ed un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

6. Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza (commi 294 – 296)

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero trasformati a tempo indeterminato, beneficiari del reddito di cittadinanza.

Tale incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione di quanto dovuto all'INAIL, ed è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro su base annua.

7. Incentivi under 36 e donne svantaggiate (commi 297 – 298)

La Legge di Bilancio 2023 proroga a tutto il 2023 l'esonero contributivo totale per l'assunzione, o trasformazione, a tempo indeterminato di under 36. I requisiti e le modalità per l'accesso all'esonero sono i medesimi di cui alla Legge n. 178/2020 previsti per il biennio 2021-2022.

L'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, in seguito alla quale l'INPS divulgherà le istruzioni operative per la sua fruizione.

Stessa sorte per l'incentivo donne svantaggiate che è stato prorogato a tutto il 2023 mantenendo l'esonero totale dai contributi a carico azienda, con il limite di 8.000 euro annui, per l'assunzione di donne:

- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età se prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE;
- di qualsiasi età e ovunque residenti se prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- di qualsiasi età che svolgono attività lavorative in settori economici caratterizzati da disparità di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

8. Modifica alla disciplina delle prestazioni occasionali (commi 342 – 354)

La Legge di Bilancio interviene sulle prestazioni occasionali PrestO, ovvero quelle da inoltrare sulla procedura telematica INPS (che differiscono dalle prestazioni autonome occasionali per le quali è prevista la comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro).

Il limite complessivo per l'utilizzatore aumenta da 5.000 a 10.000 euro, mentre rimane invariato il limite ad euro 5.000 per il ciascun prestatore. Il limite dimensionale riferito all'organico che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali aumenta da 5 a 10 lavoratori a tempo indeterminato, anche per il settore alberghi e turismo (per il quale in precedenza il limite era 8).

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti e valutazioni personali.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO